

STATUTO

Comitato

Art. 1

Si costituisce il Comitato denominato "OSSERVATORIO CONTRO LA MILITARIZZAZIONE DELLE SCUOLE E DELLE UNIVERSITÀ", regolato dagli articoli 39 e seguenti del Codice Civile, oltre che dal presente Statuto.

Art. 2

Il Comitato, che non ha fini di lucro, è centro di vita associativa a carattere volontario, democratico, pluralista, antifascista, antisessista, antirazzista e ecologista.

Il suo scopo è monitorare le iniziative di militarizzazione nelle scuole e nelle università, sensibilizzare e diffondere la cultura della pace, della nonviolenza e dell'antimilitarismo in contrasto al processo di militarizzazione oggi in atto, della società.

A tal fine intende

- Fare costante attività di ricerca, osservazione e denuncia di tutte le iniziative che prevedono la partecipazione e l'ingerenza di Forze Armate, di altri corpi armati e di organizzazioni ed aziende della filiera bellica negli istituti scolastici di ogni ordine e grado e nelle università italiane;
- Promuovere la cultura della pace tra i popoli, dell'antimilitarismo, della nonviolenza.
- Promuovere iniziative rivolte a docenti, genitori e genitrici, studenti e studentesse, cittadini e cittadine per contrastare la militarizzazione dei luoghi di istruzione.
- Organizzare eventi culturali (convegni, conferenze, seminari, incontri, etc.), percorsi didattici di educazione alla pace e corsi di formazione e aggiornamento rivolti a studentesse e studenti, docenti e cittadine/i;
- Promuovere petizioni, campagne di sensibilizzazione, azioni giuridiche e di sostegno (anche economico) per raggiungere le finalità del Comitato;
- Predisporre vademecum, dossier, iniziative editoriali e di

documentazione per approfondire i temi oggetto dell'attività del Comitato;

Il Comitato si prefigge, altresì, la realizzazione di attività e manifestazioni collaterali, culturali o di spettacolo, o di quanto altro fosse ritenuto utile per la migliore realizzazione della propria finalità. Per il raggiungimento dei propri scopi il Comitato potrà organizzare raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione e quant'altro possa essere di aiuto al Comitato; il tutto nei limiti previsti dalle disposizioni di Legge e dal presente Statuto.

Art. 3

Il Comitato è aperto ad eventuali ulteriori aderenti che ne facciano richiesta, previa adesione al presente statuto. L'adesione è individuale, prevede la compilazione di un form e permette diritto di voto nei momenti deliberanti dell'Assemblea. L'adesione si intende tacitamente rinnovata annualmente, salvo esplicita richiesta di revoca da parte dell'aderente.

Il Consiglio di gestione, in presenza di elementi che provino il mancato rispetto dei valori fondamentali del Comitato, procede all'espulsione di chi ha aderito. La decisione deve poi essere sottoposta alla ratifica della prima Assemblea utile.

Art. 4

Si prevede inoltre un elenco di sostenitori fra i quali possono rientrare anche delle realtà collettive che condividono i valori del Comitato (associazioni, comitati, movimenti, sindacati, etc.), che potranno contribuire con delle quote di sottoscrizione libere alla raccolta fondi del Comitato, aderendo alle finalità del Comitato.

Il Consiglio di gestione, in presenza di elementi che provino il mancato rispetto dei valori fondamentali del Comitato, procede all'espulsione del soggetto sostenitore. La decisione deve poi essere sottoposta alla ratifica della prima Assemblea utile.

Art. 5

Il Comitato ha sede presso il domicilio del Presidente eletto.

A tutti gli effetti le/gli aderenti si intendono domiciliati presso il Comitato.

Art. 6

Il Comitato ha una durata indeterminata.

Art. 7

Gli Organi del Comitato sono:

- Assemblea degli/delle aderenti;
- Consiglio di Gestione (da min. 9 a max. 23 componenti, garantendo la parità di genere).

Le cariche del Comitato sono:

- Presidente (Rappresentante legale);
- Vicepresidente;
- Tesoriere/a;
- Segretario/a.

Art. 8

Il/la Presidente presiede il Consiglio di gestione.

Presidente, Vicepresidente e Segretario/a sono componenti di diritto del Consiglio di gestione.

Il Consiglio di gestione si riunirà in presenza e/o in modalità telematica almeno una volta al mese o secondo le necessità, su convocazione del/della Presidente o di almeno un terzo dei/delle componenti del consiglio, tramite avviso via email contenente l'ordine del giorno ed inviato almeno 5 giorni prima della seduta.

In casi straordinari, a fronte di eventi imprevisti, le decisioni possono essere prese anche via email, al raggiungimento della maggioranza semplice del Consiglio di gestione.

Per la formulazione dell'o.d.g. il/la Presidente si attiene a quanto stabilito nell'ultima seduta e alle ulteriori proposte che possono pervenire.

Le riunioni del Consiglio di gestione sono aperte a tutte/i gli aderenti che hanno diritto di parola, ma non diritto di voto; di esse e del relativo o.d.g. il/la Presidente dà comunicazione tramite email a tutti gli/le aderenti.

Le Assemblee del Comitato e le sedute del Consiglio si potranno tenere in presenza e/o in modalità telematica.

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di gestione con

almeno 15 giorni di preavviso. Le assemblee sono pubbliche; esse sono pubblicizzate tramite i canali dell'Osservatorio e ne viene data massima diffusione. Il diritto di voto in assemblea è riservato agli/alle aderenti all'Osservatorio. L'assemblea si riunisce almeno tre volte l'anno, di cui almeno una volta l'anno in presenza.

Art. 9

L'assemblea risulterà valida in prima convocazione con la presenza del 50% più uno degli/delle aderenti, in seconda convocazione a prescindere dal numero dei/delle presenti. Le decisioni da prendere all'interno dell'Assemblea degli/delle aderenti, seguiranno il metodo del consenso, attraverso un processo decisionale di gruppo che ha come obiettivo quello di pervenire a una decisione consensuale. Qualora dalla discussione non fosse possibile raggiungere la delibera seguendo questo metodo, si procederà per votazione in prima battuta con maggioranza di 2/3 dei votanti, in seconda battuta con maggioranza semplice, salvo per eventuali modifiche statutarie, per le quali sarà necessario avere una maggioranza di 4/5.

Art. 10

Le funzioni degli Organi del Comitato sono le seguenti:

- l'Assemblea degli/delle aderenti elegge i componenti del Consiglio di gestione e detta le direttive generali per raggiungere gli scopi del Comitato. Inoltre, approva il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio;
- il Consiglio di Gestione nomina al suo interno il/la Presidente, il/la Tesoriere/a, il/la Segretario/a ed il Vice Presidente. Il Consiglio predispone il bilancio consuntivo ed il rendiconto economico e finanziario. Al Consiglio spetta l'attuazione delle direttive generali ricevute dall'Assemblea, amministra le risorse economiche del Comitato, convoca l'Assemblea degli/delle aderenti, supporta le iniziative degli/delle aderenti coerenti con gli scopi del Comitato.
I/le componenti del Consiglio decadono dall'incarico dopo tre assenze consecutive alle riunioni programmate.
- Il Consiglio di Gestione decide sulla rappresentanza esterna dell'Osservatorio, ovvero quando partecipare o patrocinare attività e iniziative.
- Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio redige un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme

del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita del Comitato. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea degli/delle aderenti.

Gli Organi e le cariche del Comitato durano fino all'Assemblea di approvazione del bilancio, durante la quale si procede al rinnovo o alla individuazione parziale o totale di sostituti/e nella loro composizione, salvo nel caso in cui sia specificata una durata massima.

I/le componenti degli Organi del Comitato svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in ragione dell'incarico o per l'attività prestata negli Organi, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Non possono essere componenti del Consiglio di gestione coloro che rivestono incarichi in partiti politici a livello nazionale, né coloro che ricoprono il ruolo di presidente, segretario o portavoce a livello locale; inoltre i membri degli organi di gestione del comitato decadono nel momento in cui fossero candidati anche indipendenti in liste elettorali.

Art. 11

Le deliberazioni del Consiglio sono riportate su apposito libro tenuto a cura del/la Segretario/a.

La rappresentanza legale del Comitato è attribuita al/la Presidente. Il/la Presidente resterà in carica per una durata di 1 anno, rinnovabile una sola volta per una durata complessiva massima di 2 anni.

Al/la Presidente spetta la rappresentanza del Comitato di fronte a terzi ed in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza legale gli/le derivano.

In caso di mancanza o altro impedimento temporale del/la Presidente, ne fa le veci il/la Vice Presidente.

Di ogni seduta del Consiglio di gestione viene redatto un report che viene prontamente inviato a tutti/e gli/le aderenti al Comitato.

Art. 12

Il patrimonio del Comitato è costituito da donazioni,

erogazioni, lasciati da parte degli stessi componenti o di terzi, e/o da ogni altra entrata o conferimento, siano essi beni mobili o immobili. Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali del Comitato.

La gestione patrimoniale è affidata al Consiglio di gestione. Sarà cura del Consiglio di gestione accertarsi che le risorse del Comitato siano depositate su un conto presso un istituto che garantisca che le stesse non siano in nessun modo utilizzate su realtà impegnate in ambito bellico e/o nella produzione di armi.

Art. 13

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Gestione procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario, da presentare per l'approvazione da parte dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 14

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 15

All'atto dello scioglimento del Comitato il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione e/o Comitato con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 16

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.